



**COMUNE DI  
CELLE LIGURE**

PROVINCIA  
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE LIGURE  
Tel. 019/99801  
Fax 019/993599  
info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it



REG. N.1-000250

N. 6

Celle Ligure, 21/07/2009

**Oggetto : Orario di apertura e chiusura delle sale giochi.**

### **IL SINDACO**

**Visto** il R.D. 18 giugno 1931 n.773, Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ed in particolare l'art.86;

**Visto** il R.D. 06 maggio 1940 n.635, regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

**Visto** il D.P.R. del 24.07.1977 n. 616;

**Visto** l'art. 37 a titolo "Potere d'ordinanza" del vigente Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 07/04/2009;

**Ritenuto** di dover disciplinare gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di "sala giochi" di questo Comune, autorizzate ai sensi dell'art.86 T.U.L.P.S., al fine di assicurare idonei livelli di servizio da rendere all'utenza, salvaguardando altresì le esigenze attinenti all'interesse pubblico con particolare riguardo al rispetto della sicurezza e della quiete pubblica;

### **ORDINA**

**Il rispetto dei seguenti orari di esercizio:**

- SALE GIOCHI** ( sale pubbliche per biliardi e per altri giochi leciti di cui all'art.86 T.U.L.P.S.)  
l'orario massimo di apertura è fissato come segue:
- **APERTURA ore 10,00**
  - **CHIUSURA ore 22,00**

### **DISPONE**

**I titolari di sale giochi devono:**

- **Comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato, con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale;**
- **Rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura, con l'apposizione di idoneo cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;**
- **Rendere altresì noto il divieto di uso ai minori di anni 18 degli apparecchi soggetti a tale restrizione eventualmente presenti nel locale, apponendo in modo ben visibile idoneo cartello in prossimità della zona adibita allo stazionamento degli stessi, finalizzato anche a renderli chiaramente riconoscibili;**
- **Comunicare al Comune con almeno sette giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;**
- **Comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a giorni 8 (otto) consecutivi;**
- **Osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune.**

### **SANZIONI:**

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi di legge con una sanzione Amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ed in caso di recidiva (stessa violazione nel corso dell'anno solare) con la stessa sanzione amministrativa nonché con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività disposta dal Sindaco, per un periodo non superiore a giorni 7 (sette) .

La Presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà consultabile sul sito Internet istituzionale del Comune.

**IL SINDACO**  
F.to Renato Zunino